

I chiarimenti sull'incentivo Fornero. Cambia il modello per le istanze

Esodo, l'Inps fissa i tempi

Domanda 90 giorni prima del pensionamento

DI DANIELE CIRIOLI

La domanda di esodo all'Inps va presentata almeno 90 giorni prima della data di prepensionamento del primo lavoratore interessato dal piano esuberi. Ciò consentirà all'Inps di verificare i requisiti dei lavoratori e di quantificare l'onere contributivo dovuto dall'azienda e sulla base del quale presentare la fidejussione, senza la quale l'Inps non può dare l'ok all'operazione. Lo precisa lo stesso Inps nel messaggio n. 1653/2014 con cui, inoltre, pubblica il nuovo facsimile di modello di domanda.

L'esodo Fornero. I chiarimenti si sono resi necessari per via della presentazione di numerose domande da parte delle aziende con date di cessazioni dei rapporti di lavoro troppo ravvicinate, il che non consente all'Inps il rispetto degli adempimenti propedeutici all'avvio degli esodi, ossia la verifica dei requisiti per la pensione in capo ai lavoratori interessati e la quantificazione dell'onere dovuto dall'azienda. La misura, si ricorda, è

stata introdotta dalla legge n. 92/2012 (la riforma Fornero). È finalizzata a far fronte agli esuberi aziendali incentivando l'uscita dei lavoratori con una sorta di prepensionamento. Tre le condizioni: che tale anticipo sia al massimo di quattro anni; che sia frutto di un accordo sindacale; e che il datore di lavoro si faccia carico dell'onere di pagamento della «retribuzione-pensione», inclusi contributi figurativi, durante il periodo dell'anticipo. Con l'esodo, i lavoratori incrociano prima le braccia intascando, in attesa di ricevere la pensione vera e propria, una rendita d'importo pari alla stessa pensione (calcolata all'epoca dell'esodo) ma a carico del datore di lavoro.

La domanda. L'Inps ricorda che la domanda va presentata dai datori di lavoro online, tramite la funzionalità «contatti» del fascicolo elettronico aziendale, selezionando nel campo «oggetto» la denominazione «Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma 1-7-ter, legge n. 92/2012)» e inviando il mod. SC/77 alla sede Inps

principale (sede della matricola principale). E precisa che i datori di lavoro devono presentare la domanda preliminare almeno 90 giorni prima della data d'ingresso alla prestazione del primo lavoratore interessato dal piano di esodo annuale. Alla domanda, da presentarsi in base al nuovo modello (allegato al messaggio), vanno allegati l'accordo di esodo e l'elenco (in base al facsimile allegato sempre al messaggio) con i dati dei lavoratori potenziali beneficiari della prestazione di esodo, per i quali deve essere accertato il perfezionamento dei requisiti per una pensione (vecchiaia, anticipata, ecc.) entro il periodo massimo di 48 mesi. L'Inps spiega ancora che i datori di lavoro devono essere in possesso di apposita delega al trattamento dei dati contributivi e previdenziali rilasciata da ogni lavoratore interessato alla prestazione in oggetto e che tale delega deve essere conservata agli atti dallo stesso datore di lavoro. Infine precisa che sui contributi dovuti e non versati sono dovute le sanzioni civili.

—● Riproduzione riservata —■

L'esodo Fornero

<i>La domanda</i>	Va presentata almeno 90 giorni prima del primo prepensionamento
<i>I contributi</i>	L'onere del prepensionamento, se non versato, è soggetto all'ordinario regime sanzionatorio